

**ENERGIA: Impianto fotovoltaico - Decadenza del diritto alle tariffe incentivanti disposta dal GSE – Utilizzo di moduli e componenti contraffatti – Mancanza di titolo autorizzativo - Legittimità.**

**Tar Lazio - Roma, Sez. III ter, 29 novembre 2021, n. 12339**

*“[...] il rigetto delle censure proposte contro la decadenza disposta per l'utilizzo di moduli e componenti contraffatti e per la mancanza ab origine di un valido titolo autorizzativo rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento [...]”.*

**FATTO e DIRITTO**

1.- Con il ricorso notificato in data 29 giugno 2020 e depositato il successivo 6 luglio 2020 Gino Toscani chiede l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento adottato dal GSE prot. n. GSE/P20200008672 del 3 marzo 2020 “.. di verifica ai sensi dell'art. 42 del d.lgs.28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 691525, di potenza pari a 13,63 Kw, sito in C.da Santa Maria dell'Arco 16, nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE). Soggetto responsabile: Gino Toscani”, con il quale è stata disposta la decadenza del diritto alle tariffe incentivanti di cui al decreto, nonché della nota GSE/P20200021102 del 20 maggio 2020 con il quale il GSE ha intimato al Sig. Toscani la restituzione degli incentivi percepiti per un importo complessivo di euro 54.602,00.

1.1.- Premette in punto di fatto il sig. Toscani che: incaricava il perito Luca di Pasquale della realizzazione e dell'allaccio alla rete di un impianto fotovoltaico; che il GSE avviava un procedimento di verifica e controllo, nel corso del quale il sig. Toscani veniva a conoscenza che Di Pasquale “aveva posto in essere plurimi comportamenti illeciti penalmente rilevanti nella gestione della pratica di realizzazione del fotovoltaico a lui affidata, falsificando diversa documentazione a sua insaputa” (pag. 4 del ricorso introduttivo); i comportamenti illeciti posti in essere dal Di Pasquale comportavano la necessità di procedere con SCIA in sanatoria del 10 gennaio 2018, al fine di evitare l'ordine di demolizione dell'impianto, con l'esborso da parte dell'esponente di euro 5.164,00 e di euro 1.000,00 quale sanzione amministrativa ingiunta dal Comune di Mosciano Sant'Angelo; il contegno del sig. Di Pasquale spingeva il sig. Toscani a sporgere querela nei confronti di lui a seguito della quale era incardinato il procedimento penale n. 1474/18 R.G.N.R. definitosi con ordinanza di archiviazione 18 dicembre 2018 per prescrizione dei fatti contestati risalenti all'anno 2011; l'esclusiva responsabilità del Di Pasquale in relazione alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi all'impianto è confermata dalla scrittura privata del 5 gennaio 2018, con la quale il primo si faceva carico dei danni conseguenti alle sue condotte illecite; il sig.

Toscani intraprendeva un'azione monitoria (R.G. 1529/2020 iscritta presso il Tribunale di Teramo) nei confronti del sig. Di Pasquale per il recupero della somma chiesta in restituzione dal GSE.

1.2.- In punto di diritto, deduce l'illegittimità dei provvedimenti di decadenza e di recupero degli incentivi per il seguente motivo: <<violazione e falsa applicazione degli articoli 42, comma 3 e comma 4 bis del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28; violazione del diritto ad usufruire di una riduzione percentuale dell'incentivo; difetto di istruttoria e di motivazione su un aspetto centrale della controversia>>.

2.- Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il GSE, chiedendone il rigetto.

3.- Con ordinanza 4 agosto 2020, n. 5222, la domanda cautelare è stata accolta: *“Considerato che il provvedimento di decadenza impugnato è motivato con riferimento al contestato utilizzo di moduli contraffatti nonché alla mancanza del titolo edilizio necessario alla realizzazione dell'impianto; Ritenuto, tuttavia, ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare, che, come già ritenuto dalla Sezione in casi analoghi (ex multis, da ultimo, Ord. n. 4853 del 17 luglio 2020 e la giurisprudenza ivi citata):- il Gestore, prima di addivenire ad una pronuncia di decadenza dagli incentivi, deve, ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011, procedere a verificare la possibilità, “al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili”, di disporre la decurtazione dell'incentivo “in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione”;*

*- l'applicazione di tale norma non è preclusa dalla mancata adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 42, comma 5, lett. c-bis, d. lgs. cit. (in termini sul principio v. questa Sezione sentenza n. 10129/2019); Rilevato che, nel caso di specie, dalla motivazione del provvedimento gravato non emerge alcun apprezzamento specifico sulla natura della violazione ai fini dell'applicazione della predetta disposizione normativa>>.*

4.- Nelle more del giudizio il GSE, su istanza di parte ricorrente, ha adottato il provvedimento prot. n. 60 del 04/01/2021, con il quale riteneva l' insussistenza dei presupposti per la decurtazione dell'incentivo, in luogo della decadenza, stante la rilevanze delle violazioni contestate.

5.- Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2021 la causa è stata riservata per la decisione.

6.- Oggetto di impugnazione è il provvedimento di decadenza e recupero degli incentivi disposto dal GSE nei confronti di Gino Toscani quale soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico.

Il GSE fonda il provvedimento di decadenza (e conseguente recupero integrale) dagli incentivi sulla base dell'intervenuto accertamento delle seguenti violazioni, ritenute rilevanti in virtù dell' espresso richiamo dell'allegato 1 del DM 31 gennaio 2014:

-lettera a): *“presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti in relazione alla richiesta di incentivi ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi”*;

-lettera j): *“insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi”*;

-lettera n): *“utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati”*.

7.- Con un unico articolato motivo il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento di decadenza perché il GSE, in violazione dell'art. 42, commi 3 e 4 bis del d.lgs. 28/2011, non ha provveduto alla decurtazione degli incentivi nella misura compresa tra il 10% ed il 50 %. Ciò in particolar modo nel caso in questione ove il beneficiario degli incentivi aveva delegato completamente un soggetto terzo a seguire il procedimento per l'erogazione degli incentivi, rimanendo estraneo agli illeciti commessi.

Il ricorrente deduce in particolare:

a) in relazione alla verifica della installazione di moduli fotovoltaici *“non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento”* il GSE non avrebbe applicato il comma 4 bis dell'art. 42 cit. che prevede la riduzione dell'incentivo nella misura del 10% dell'intero ammontare degli incentivi percepiti allorquando il soggetto beneficiario abbia *“intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli”*, come effettivamente fatto dal ricorrente, che ha querelato il sig. Di Pasquale in relazione alla contraffazione delle certificazioni dei moduli;

b) quanto alla contestazione del GSE relativa alla mancanza di un valido titolo abilitativo dell'impianto al momento dell'entrata in esercizio dello stesso, il ricorrente fa presente che in data 10 gennaio 2018 era stata presentata SCIA in sanatoria al Comune, con il quale era attestata la conformità edilizia e urbanistica dell'impianto;

c) quanto alle riscontrate irregolarità in ordine alla destinazione urbanistica dell'area, l'accertamento sarebbe ancora in itinere ed il Comune non avrebbe ancora reso note le irregolarità riscontrate.

8.- Il ricorso non merita accoglimento.

8.1.-Sotto un primo profilo il ricorrente contesta l'omessa valutazione, da parte del GSE, dei presupposti per provvedere alla decurtazione degli incentivi e deduce, altresì, la violazione dell'art. 42, comma 4 bis, del d.lgs 28/2011 per non avere il GSE applicato la decurtazione dell'incentivo in considerazione dell'estraneità del sig. Toscani alle violazioni riscontrate, avendo questi intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli.

Tali censure devono ritenersi superate dalle valutazioni espresse dal GSE nel sopravvenuto provvedimento 4 gennaio 2021, prot. GSE/P20210000060, con il quale è stata respinta l'istanza dell'odierno di ricorrente di applicazione della misura della decurtazione degli incentivi ai sensi dell'art. 42, comma 4 bis, del d.lgs. 28/2011.

Con detto provvedimento il GSE dopo aver chiarito che *“il potere del GSE di adottare un provvedimento di decurtazione dell'incentivo presuppone che la violazione sia qualificata come <<non rilevante>> dall'emanando Decreto del Ministero dello sviluppo economico”*, ha ritenuto di poter *“accertare le violazioni poste in essere dal soggetto responsabile, adottando i conseguenti provvedimenti, sulla base dei soli criteri e presupposti specificamente stabiliti dal vigente D.M. 31 gennaio 2014, tali da comportare necessariamente la decadenza dal diritto agli incentivi e precludere la possibilità di accedere ai benefici previsti dall'art. 42, comma 3, del d.lgs. 28/2011 e ss.mm.ii.”*.

Il GSE con tale provvedimento 4 gennaio 2021 ha quindi respinto l'istanza dell'odierno ricorrente di decurtazione degli incentivi, ritenendo, altresì, che: *<<le violazioni accertate nel corso della verifica “non possono che essere ricondotte, ad oggi, tra le violazioni rilevanti di cui al D.M. 31 gennaio 2014, tali da comportare, necessariamente, la decadenza dal diritto agli incentivi e precludere la possibilità di accedere ai benefici previsti dall'art. 42, comma 3, del d.lgs. 28/2011 e ss.mm.ii.”*.

Tali statuizioni, rimaste inoppugnate, sono divenute definitive.

Non risulta, infatti, che il ricorrente abbia provveduto ad impugnare il provvedimento sopravvenuto del 4 gennaio 2021, con la conseguenza che il primo profilo di censura deve ritenersi superato (*recte*: improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse) dalla nuova valutazione del GSE- rimasta inoppugnata- che, alla luce della complessiva situazione di fatto e di tutte le violazioni riscontrate, le ha ritenute rilevanti e di una gravità tale da determinare un difetto originario dei presupposti per accedere al meccanismo incentivante. Di qui la scelta del GSE di procedere con la decadenza, anziché con la decurtazione degli incentivi.

8.2.-Non ha infine alcun rilievo la segnalazione certificata di attività in sanatoria del titolo realizzata solo nel 2018, in quanto tale circostanza conferma la violazione riscontrata dal GSE relativa alla mancanza di un valido titolo abilitativo al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto.

8.3.- Quanto alle riscontrate irregolarità in ordine alla destinazione urbanistica dell'area è appena il caso di rilevare che il provvedimento di decadenza è un atto plurimotivato, sicché il rigetto delle censure proposte contro una di tali motivazioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento.

Come già osservato il rigetto delle censure proposte contro la decadenza disposta per l'utilizzo di moduli e componenti contraffatti e per la mancanza *ab origine* di un valido titolo autorizzativo rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento.

9.- Alla luce di tutte le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.

10.- Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del difensore del GSE Avv. Prof. Antonio D'Aloia, dichiaratosi antistatario con la memoria di costituzione del 10 luglio 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore del GSE Avv. Prof. Antonio D'Aloia dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Paola Anna Gemma Di Cesare**

**IL PRESIDENTE**

**Giampiero Lo Presti**

**IL SEGRETARIO**